

REGOLAMENTO (CEE) N. 1442/91 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1991

che fissa, per il periodo dal 1° al 16 giugno 1991, il prezzo minimo di acquisto dei limoni conferiti all'industria e l'importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

dato che per questi due Stati membri sono stati fissati importi differenziati;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1199/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° al 16 giugno 1991, il prezzo minimo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è così fissato:

(in ECU/100 kg netti)

Spagna	Portogallo	Altri Stati membri
12,31	10,13	13,82

Il prezzo minimo è fissato per merce in partenza dai centri di condizionamento dei prodotti.

Articolo 2

Per il periodo dal 1° al 16 giugno 1991, l'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è così fissato:

(in ECU/100 kg netti)

Spagna	Portogallo	Altri Stati membri
6,29	4,11	7,8

Articolo 3

Il prezzo minimo e la compensazione finanziaria applicabili sono quelli in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è stato raccolto.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1991.

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77, il prezzo minimo che i trasformatori devono versare ai produttori è fissato, a partire dalla campagna 1991/1992, al 105 % del prezzo medio di ritiro calcolato a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3920/90⁽⁴⁾; che per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo il prezzo minimo è fissato al 130 % e, rispettivamente, al 105 % dei prezzi medi di ritiro vigenti in questi due Stati membri nella stessa campagna; che il prezzo minimo deve essere fissato tenendo conto dei prezzi di base e di acquisto fissati per il periodo dal 1° al 16 giugno 1991 dal regolamento (CEE) n. 1355/91 del Consiglio⁽⁵⁾ e ridotti dal regolamento (CEE) n. 1441/91 della Commissione⁽⁶⁾; che è pertanto necessario fissare, per il mese di giugno 1991, il prezzo minimo in base a questi importi, fatti salvi eventuali adeguamenti riconducibili alle decisioni ulteriori che saranno eventualmente adottate dal Consiglio per la campagna considerata;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77, la compensazione finanziaria non può essere superiore alla differenza tra il prezzo minimo di acquisto di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento e i prezzi praticati per la materia prima nei paesi terzi produttori;

considerando che è opportuno definire le disposizioni da applicarsi quando la trasformazione di prodotti raccolti in Spagna o in Portogallo avvenga in un altro Stato membro,

⁽¹⁾ GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 61.

⁽³⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 130 del 25. 5. 1991, pag. 4.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 103 della presente Gazzetta ufficiale.